



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

**DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale**

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che disciplina la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione anche dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTO l'art. 142 del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni, che disciplina i limiti di velocità;

VISTO l'art.345 del D.P.R. n. 495/1992, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità;

VISTO l'art. 146 del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni, che disciplina le violazioni della segnaletica stradale;

VISTO il D.M. 29 ottobre 1997 recante "Approvazione di prototipi di apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità e loro modalità di impiego";

VISTO l'art.201 del decreto legislativo n.285/1992, che disciplina la notificazione delle violazioni, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n.151, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n.214, e dall'art.36 della legge 29 luglio 2010, n.120;

VISTI in particolare il comma 1- bis del richiamato art.201 che elenca sotto le lettere da a) a g-bis) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione; e i commi 1- ter e 1-quater che prevedono che per i casi sotto le lettere b), f), g) e g), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con appositi dispositivi o apparecchiature debitamente omologate o approvate, e tra questi le violazioni all'art. 142 e all'art. 146, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni;

VISTO il voto n. 21/2004, reso nell'adunanza del 18 febbraio 2004, con il quale la V Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere che per poter ritenere idoneo un dispositivo per la rilevazione di infrazioni di attraversamento di un incrocio con semaforo rosso in modalità automatica debbano ricorrere determinate condizioni;

VISTO il D.M. 282, in data 13 giugno 2017, recante "Procedure per l'approvazione dei rilevatori di velocità e per le verifiche periodiche di funzionalità e taratura. Modalità di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale";

VISTO il decreto dirigenziale n.257, in data 19 gennaio 2016, con il quale è stata concessa alla ditta Italtraff s.r.l., con sede in Via Acclavio s.n.c., Zona Industriale, Manduria (Br) - l'approvazione di un dispositivo per la rilevazione automatica delle infrazioni ai limiti massimi di velocità e alle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo denominato "Photored F17Dr";

VISTA la nota, in data 23 ottobre 2018, presentata dalla ditta Italtraff s.r.l., di richiesta dell'estensione dell'approvazione del dispositivo "Photored F17Dr" a una versione con una nuova fotocamera denominata Nikon D3300, equipaggiata con lente AF-P-18-55-VR, in luogo del precedente modello denominato Nikon D3200 equipaggiata con lente AF-S-18-55-VR., uscita di produzione;

VISTA la documentazione tecnica allegata alla domanda;

CONSIDERATO che le modifiche apportate, così come dichiarato dalla ditta Italtraff s.r.l. e provato dalla documentazione trasmessa, non compromettono o modificano il corretto funzionamento dell'apparato, essendo anzi migliorative;

D E C R E T A

Articolo 1 – Approvazione

1. L'approvazione del dispositivo denominato "**Photored F17Dr**" per il rilevamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità e delle infrazioni al semaforo rosso, prodotto dalla società Italtraff s.r.l., con sede in Via Acclavio s.n.c., Zona Industriale, Manduria (BR), di cui al decreto dirigenziale n. 257, in data 19 gennaio 2016, è estesa alla nuova configurazione che si caratterizza per l'introduzione di nuova telecamera denominata con fotocamera denominata Nikon D3300 equipaggiata con lente AF-P-18-55-VR in sostituzione della precedente fotocamera denominata Nikon D3200 equipaggiata con lente AF-S-18-55-VR.
2. Restano valide le prescrizioni degli artt.1, 2, 3 e 4 del decreto n. 257 del 19 gennaio 2016.
3. L'approvazione del dispositivo "PhotoredF17Dr" come rilevatore di infrazioni ai limiti massimi di velocità ha validità ventennale a decorrere dal 19 gennaio 2016, data di emissione del decreto n.257.

Articolo 2 - Installazione ed esercizio

1. Le condizioni d'installazione dei dispositivi "Photored F17Dr", che saranno prodotti in base alla presente approvazione, dovranno corrispondere a quanto indicato nel "Photored F17Dr Manuale Utente" (versione 10.18) conforme alla copia depositata presso questo Ministero, al fine di evitare modifiche che possano compromettere o alterare la funzionalità del dispositivo approvato.
2. I dispositivi "Photored F17Dr" dovranno essere utilizzati in base a quanto indicato nel "Photored F17Dr Manuale Utente" (versione 10.18).
3. Gli organi di polizia stradale che utilizzano il dispositivo misuratore di velocità "Photored F17Dr", sono tenuti a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura con cadenza almeno annuale.

Articolo 3 - Produzione e commercializzazione

1. I dispositivi "Photored F17Dr", che saranno prodotti e commercializzati in base alla presente approvazione, dovranno essere conformi alla documentazione tecnica ed al prototipo depositati presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente su ogni esemplare gli estremi del decreto n.257 del 19 gennaio 2016 e del presente decreto, nonché il nome del produttore.
2. I sistemi "Photored F17Dr", che saranno prodotti in base alla presente approvazione, dovranno essere commercializzati unitamente al "Manuale Utente PH Manager", nella versione 4.334 allegata al decreto dirigenziale n. 257 del 19 gennaio 2016, e al "Photored F17Dr Manuale Utente", nella versione 10.18 aggiornata e depositata presso questa Direzione in data 23 ottobre 2018, che si applicano, nei limiti e alle condizioni contenuti nel presente decreto, per quanto non in contrasto.
3. Non è consentito apportare alcuna modifica al dispositivo "Photored F17Dr", in assenza di eventuali specifiche modifiche del presente decreto.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Giovanni Lanati)



GIOVANNI LANATI
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
08.10.2020
14:24:42 UTC